



COMUNE DI RACALE

PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 64 del Registro

Oggetto: Mobilità intersettoriale dipendente matricola n°40.

L'anno **duemiladiciotto**, addì **sedici** del mese di **marzo**, alle ore tredici e cinquanta minuti nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, riunitasi nelle persone dei signori:

N.O.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	Metallo Donato	X	
2	Tasselli Maria Anna	X	
3	Palumbo Giulio	X	
4	Salsetti Antonio	X	
5	Francioso Elisabetta	X	
6	Manni Daniele	X	

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA Parere: Favorevole Addì: 16/03/2018 Il Responsabile di Posizione Sebastiano D'Argento	Parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile. Addì: 16/03/2018 Il Responsabile di Ragioneria Sebastiano D'Argento ATTESTAZIONE Ex art. 153, del D. Lgs. 267/2000 Si ATTESTA la regolarità contabile, la copertura finanziaria della spesa e il relativo impegno. Parere: Favorevole Data, 16/03/2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario Sebastiano D'Argento
--	---

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD), che è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.

Con la partecipazione del segretario generale signor Dott.ssa Esmeralda Nardelli.
Il Presidente Donato Metallo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- con deliberazione di G.M. n°376 del 30/06/1989, esecutiva ai sensi di legge, il dipendente matricola n°40, già alle dipendenze della Società SOGEA s.r.l. appaltatrice del servizio di N.U., è stato nominato in ruolo con decorrenza 1° luglio 1989 con il profilo professionale di netturbino e in applicazione del DPR n°268/87 inquadrato nella 3^a qualifica funzionale;
- con determinazione dirigenziale n. 112/R.G. del 02/03/2009, a seguito di procedura concorsuale interna per la riqualificazione del personale, il dipendente matricola n°40 è stato inquadrato con decorrenza 1° marzo 2009 nella categoria “B1” (ex 4^a q.f.) con il profilo professionale di “operaio manutentore”;

VISTA la richiesta prot.n°12004 del 2/08/2017 con la quale il dipendente in parola, stante l'intervento chirurgico “omissis” sostenuto, ha trasmesso istanza di richiesta di Pensione di Inabilità Assoluta e Permanente a Proficuo Lavoro;

DATO ATTO CHE il dipendente de quo è stato sottoposto, a seguito di richiesta prot.n°12265 inoltrata in data 8/08/2017, a visita medico collegiale da parte della Commissione Medica di Verifica di Bari;

VISTO il verbale modello BL/G – N. 15699 datato 13/12/2017 rilasciato dalla C.M.V. di Bari dal quale si evince che le infermità accertate non costituiscono un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ma al lavoratore vengono allo stesso riconosciute “*controindicate le attività che comportino: movimentazione manuale dei carichi superiore a 10 Kg; il lavoro notturno; la salita in quota (> 2 metri) ed l'esposizione a condizioni climatiche estreme*”;

RITENUTO pertanto, che risulta necessario ricollocare il dipendente in questione al fine di adibirlo a mansioni che non esponano il dipendente stesso ad alcun rischio per la propria salute;

CONSIDERATO CHE, in relazione al personale dichiarato inidoneo per motivi di salute l'art.21 del CCNL del 6/7/1995 del comparto Regioni Enti Locali così dispone: “*nei confronti del dipendente riconosciuto inidoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'Amministrazione, compatibilmente con la struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti*”;

VISTI

- l'art. 10 del CCNL del 14.10.2000, che sostituisce il comma 4 del predetto art. 21 del CCNL del 6/7/1995 nel modo seguente: “*nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'ente compatibilmente con la struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell'ambito della stessa categoria oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso dell'interessato, anche in mansioni proprie di profilo professionale ascritto alla categoria inferiore*” ;
- l'art. 42 del D.lgs. n 81/2008, modificato dal D.lgs. n 106/2009, che stabilisce che il datore di lavoro, nel caso di dipendente dichiarato dal medico inidoneo alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza;

CONSIDERATO pertanto che le vigenti disposizioni contrattuali prevedono che quando il

lavoratore è riconosciuto non idoneo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'Ente, compatibilmente con la struttura organizzativa e a condizione che vi sia la necessaria disponibilità del posto in organico, può utilizzare il lavoratore sia in mansioni equivalenti sia anche eccezionalmente e con il consenso dell'interessato, in mansioni di profilo di categoria inferiore;

CONSIDERATO altresì, che la Giurisprudenza consolidata dalla Cassazione ha stabilito che nel caso di sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni occorre valutare un duplice interesse:

- a) l'interesse del lavoratore alla salvaguardia del posto di lavoro;
- b) lo specifico interesse dell'ente alla ricollocazione del lavoratore e la fattibilità dell'operazione allorquando esistono all'interno dell'ente reali posti vacanti in cui collocare il dipendente stesso;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n°162 del 27.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, di “Rideterminazione struttura organizzativa e dotazione organica” dal qual si evince che il dipendente matricola n°40 di cat. B1, è stato assegnato al Settore Quarto “Lavori Pubblici” nell'ambito dei servizi vari esterni tecnici manutentivi del territorio comunale con il profilo professionale di “operaio specializzato” di categoria B1;

PRESO ATTO CHE presso il Primo Settore “Organi istituzionali e organizzazione amministrativa” esiste un posto vacante di Cat. “B1” di Esecutore ;

RITENUTO pertanto opportuno, stante il consenso del lavoratore, provvedere al trasferimento per mobilità interna obbligatoria del dipendente, dall'area tecnica a quella dei servizi amministrativi, nell'ambito della quale è possibile adibirlo a mansioni di tipo ausiliario, quali fotocopiatura, distribuzione corrispondenza ecc..., con contemporanea modifica del profilo professionale da “operario specializzato” a “esecutore”, dando atto che lo stesso conserverà il trattamento giuridico ed economico della categoria professionale posseduta – categoria B1;

ACQUISITI in merito pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell' art. 49, 1° comma del DLgs. 18 agosto 2000, n°267 (Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali) ;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge, adotta la seguente
DELIBERAZIONE

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di disporre per la disciplina della mobilità interna, la ricollocazione in mobilità obbligatoria del dipendente matricola n°40, dall'area tecnica a quella dei servizi amministrativi, nell'ambito della quale è possibile adibirlo a mansioni di tipo ausiliario, quali fotocopiatura documenti, distribuzione corrispondenza ecc., con modifica del profilo professionale da “operario specializzato” a “esecutore”;
3. dare atto che a seguito della mobilità interna così come descritta, il trattamento economico del dipendente risulterà invariato (categoria giuridica B1);
4. dare atto altresì, che la presente mobilità interna comporta la copertura del posto vacante di categoria B1 di “esecutore” nel 1° Settore “Organi istituzionali e organizzazione amministrativa” e

la vacanza d'organico di n°1 posto di categoria B1 con il profilo professionale di “operario specializzato” nell'ambito dei servizi manutentivi del 4° Settore “Lavori Pubblici”;

5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'ex art.134, comma 4, del D.Lgs n°267 del 18.08.2000.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico del Comune il 04/04/2018 e per 15 giorni consecutivi, sensi dell'Art.124 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Il Responsabile del 1° Settore
Dott. Elio Giannuzzi

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

- dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000).
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi gg 10 dall'inizio della pubblicazione.
-